Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Roma, 22 gennaio 2018

Bilanci 2017 – il bilancio d'esercizio

PRIMA GIORNATA:

1. Principi e postulati di bilancio
2. Il fascicolo di bilancio
3. Elaborazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo

Relatore: Dott.ssa *Arianna PEREZ*

COMMISSIONE DIRITTO DELL'IMPRESA

Iter normativo

- pubblicazione nel 2013 della **direttiva europea 2013/34** in materia di bilancio, che ha fornito l'indirizzo complessivo della riforma;

- pubblicazione nel 2015 del **D.Lgs. n. 139/2015** che, in ottemperanza al dettato europeo, ha aggiornato significativamente la disciplina del codice civile e del D.Lgs. n. 127/1991 in merito ai bilanci di esercizio e bilancio consolidato;

- lo stesso D.Lgs. n.139/2015 ha assegnato poi all'OIC il compito di portare a termine la riforma, attraverso **l'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali** sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva;

- il 22 dicembre 2016, l'OIC pubblica l'aggiornamento dei principi contabili nazionali, portando così a compimento il significativo processo di **ammodernamento della disciplina nazionale** per la redazione dei bilanci.

NOVITA’

1. Introduzione del bilancio semplificato per le micro-imprese;
2. Introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci d’esercizio ordinari;
3. Modifica di alcuni criteri di valutazione e dei principi generali di redazione del bilancio;
4. Soppressione e integrazione di alcune voci degli schemi di bilancio;
5. Novità in materia di contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
6. Necessità di dare evidenza in bilancio degli strumenti finanziari derivati.

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

Le novità introdotte sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e non interesseranno l'esercizio 2015 ed il relativo bilancio.

Utile tener conto delle modifiche fin dall'apertura del 2016 al fine di applicare, qualora necessario, le **nuove regole alle periodiche rilevazioni contabili**.

Il processo di rilevazione contabile risulta finalizzato alla redazione di un documento di sintesi che assume l'obiettivo della determinazione del risultato d'esercizio. **Il bilancio deriva** pertanto **da una serie di rilevazioni contabili** effettuate durante un periodo amministrativo e dalle scritture di assestamento e chiusura effettuate al termine di tale periodo.

I valori rilevati tramite la contabilità presentano un diverso grado di oggettività rispetto alla finalità attribuita al bilancio. Tale discrasia trova risoluzione nei **principi generali di redazione** che rappresentano le regole di base che devono essere eseguite nel rilevare, valutare e rappresentare i valori contabili.

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

La finalità del bilancio

Il bilancio d'esercizio, da documento di gestione interna, deve assumere la veste anche di **strumento informativo per i soggetti esterni**, diventando un documento pubblico in grado di fornire le necessarie informazioni e la corretta rappresentazione della realtà aziendale, in funzione delle specifiche finalità. La finalità che assume il bilancio incide sui principi di redazione!

Un'azienda in liquidazione avrà sempre una finalità differente rispetto ad un'azienda *in bonis*.

Diventando un documento pubblico, sul bilancio convergono molteplici aspettative riconducibili a diversi portatori d'interessi. Ciò ne rende complessa la redazione poiché occorrerebbe individuare prima le categorie d'interesse riconducibili all'impresa e successivamente ricercare una base comune di necessità informative da soddisfare con il bilancio. Al fine di realizzare la finalità informativa attribuitagli, dovrebbe contenere tutte le informazioni capaci di contemperare le diverse esigenze conoscitive degli *stakeholders*.

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

La finalità del bilancio

La **normativa nazionale** non individua in modo diretto i destinatari del bilancio ma dispone che tale documento deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio (art. 2423, co.2, c.c.).

L'OIC 11 sembra individuare negli investitori, nei soci e nei creditori i destinatari principali.

I **principi contabili internazionali** semplificano tale comportamento individuando un interlocutore aziendale principale ed evidenziando che le informazioni utili a tale soggetto per assumere decisioni economiche, sono nella maggior parte dei casi utili anche per gli altri interlocutori aziendali. Tale set normativo è stato costruito per consentire al bilancio d'esercizio di realizzare la finalità di fornire informazioni utili per gli investitori.

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

La finalità del bilancio

La formazione del bilancio d'esercizio, inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese in funzionamento, si fonda su principi generali che sono la base concettuale per la redazione del documento. Coerentemente ai principi generali di redazione, gli amministratori dovrebbero **redigere il bilancio in modo neutrale** al fine di evitare favoritismi rispetto a determinati portatori d'interesse e di evitare la distorsione del potenziale informativo del consuntivo.

Il decreto ha modificato anche i principi generali di bilancio modificando sia l'art. 2423 che il 2423-bis, c.c. introducendo *«non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informazione quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta»*

Il decreto introduce il **concetto di rilevanza** anche nell'ordinamento giuridico, imponendone l'applicazione anche a tutti i bilanci non IAS.

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

La finalità del bilancio

Secondo il **principio delle rilevanza**, occorre evidenziare in bilancio solo le informazioni rilevanti ossia quelle che possono influenzare le scelte economiche dei lettori del bilancio. Pertanto, tutte le informazioni ritenute irrilevanti non devono trovare iscrizione nel consuntivo.

Obiettivo di tale prescrizione è la **redazione di un bilancio con informazioni** non ridondanti ma **sufficientemente utili** per influenzare le scelte dei lettori.

L'ultima parte del comma impone al redattore di descrivere nella nota integrativa come è stata data attuazione a tale principio, rendendo **obbligatoria la giustificazione dell'esclusione** dal bilancio **delle informazioni** che il redattore ritiene non rilevanti.

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

Modifica: postulato della rilevanza

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha fornito alcune precisazioni in merito al postulato della rilevanza, in precedenza non espressamente citato nelle norme di legge; in particolare, fermi gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili, il principio di rilevanza consente di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione presentazione ed informativa quando non abbiano effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

L'OIC 29, nel declinare il concetto di rilevanza in caso di errori, definisce rilevante qualcosa che può individualmente od insieme ad altri aspetti, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Le modifiche agli artt. 2423 – 2423-*bis*, c.c. (1)

Il comma 2 dell'art. 6 del decreto inserisce il comma 3 all'art. 2423, c.c. il quale chiarisce che in sede di redazione del bilancio vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. In NI dovranno essere illustrati i criteri con i quali la società ha dato attuazione a tale disposizione ("principio della rilevanza").

Si precisa che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

Le lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 inseriscono un nuovo numero 1-bis) nel primo comma dell'art. 2423-bis, chiarendo che le valutazioni delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto e non più in base alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo.

NUOVO OIC 11 – si parlerà di "Rappresentazione sostanziale"

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Il nuovo OIC 12 non è sufficiente a sanare la mancata revisione dell'OIC 11, il "grande escluso" da questo round di aggiornamento (bozza in consultazione dal 27 ottobre2017).

Infatti quest'ultimo avrebbe dovuto accogliere e disciplinare in dettaglio gli aspetti connessi ai due postulati fondamentali del bilancio trattati dal D.Lgs. 139/2015:

1. la prevalenza della sostanza sulla forma
2. la rilevanza

più volte richiamati dal succitato decreto.

OIC 11 in attesa di pubblicazione

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

La Direttiva 2013/34/UE prevede che si debba tener *"conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione"* non solo in sede di presentazione delle voci nel CE o nello SP, ma anche in sede di rilevazione contabile delle stesse.

Conflitto con l'attuale disciplina codicistica nazionale

Non è stato modificato il disposto n. 22, comma 1, art. 2427, c.c.
(leasing finanziario)

NUOVO OIC 11

POSTULATI DI BILANCIO

- PRUDENZA
- PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE
- RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE
- COMPETENZA
- COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE
- RILEVANZA
- COMPARABILITA'
- NEUTRALITA'

Gli impatti economico contabili

	CODICE CIVILE	IAS/IFRS
Interesse tutelato	Creditori, soci	Investitori attuali e potenziali
Reddito determinato	Reddito prodotto	Reddito potenziale
Patrimonio determinato	Patrimonio netto effettivo	Patrimonio netto potenziale
Criterio di valutazione	Costo	Fair value
Logica di conservazione del capitale	Mantenimento capitale nominale investito	Mantenimento capitale reale investito
Rappresentazione	Prevalenza forma	Prevalenza sostanza
Documenti di bilancio	SP – CE – NI	SP – CE – ΔPN – NI – RF

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

Principi contabili nazionali: OIC 11

Periodica ed attendibile conoscenza:

1. del risultato economico dell'esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;
2. della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, in modo da esprimere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

IAS

Situazione patrimoniale-finanziaria della società, condizionata dal suo andamento (risorse economiche controllate, struttura finanziaria, liquidità e solvibilità, capacità di adattarsi ai cambiamenti nell'ambiente, …)

OIC 29 – Cambiamenti dei principi contabili

L’OIC 29 chiarisce che un cambiamento obbligatorio di principio contabile deve essere contabilizzato in base alle disposizioni transitorie che in genere sono previste dalla legge o dal nuovo principio contabile e, in mancanza, dalle norme contenute nell’OIC 29.

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che **il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile** e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Di solito la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo.

L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, si deve rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

OIC 29 – Cambiamenti dei principi contabili

Cambiamenti di principi contabili e correzioni di **errori imputati al patrimonio netto di apertura e non più al conto economico**: questa è la principale novità contenuta nel nuovo OIC 29 che allinea il trattamento contabile di queste operazioni alle disposizioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 8)

Dunque l'impatto della Riforma non transita dal conto economico bensì si accumula in una riserva del patrimonio netto, preferibilmente l'avanzo utili.

Contrariamente al passato ora l'OIC 29 richiede anche di adattare i dati comparativi, modificando i valori dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, come se la riforma fosse stata già in vigore a partire dall'inizio del 2015.

La valutazione dei crediti, debiti e immobilizzazioni

NOVITA' NELL'ART. 2426 C.C. (Criteri di valutazione)

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;**

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

La valutazione dei crediti, debiti e immobilizzazioni

Le lett. a), f) e g), comma 8, art. 6 del decreto modificano i nn. 1), 7) e 8) dell'art. 2426, c.c. per introdurre il **criterio del costo ammortizzato** per la valutazione dei crediti, debiti e immobilizzazioni rappresentate da titoli (**solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano).** Il decreto chiarisce che la definizione di costo ammortizzato è quella rilevante secondo i principi contabili internazionali.

Il costo ammortizzato è l'ammontare a cui un'attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l'ammortamento accumulato di ogni differenza tra l'ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell'interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità.

Viene anche previsto che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato). L'obbligo di tenere conto del fattore temporale non è esteso alla valutazione delle immobilizzazioni.

La valutazione dei crediti, debiti e immobilizzazioni

Il D.Lgs. n. 139/15 introduce il criterio del costo ammortizzato per la rappresentazione in bilancio dei crediti (sia commerciali sia finanziari), dei debiti (sia commerciali sia finanziari) e dei titoli immobilizzati.
La definizione la ritroviamo nello IAS 39: «*valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e il valore in scadenza*».

È un criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale dell'attività o della passività finanziaria si modifica nel tempo per tenere in considerazione un adeguato ammortamento degli oneri e proventi iniziali sostenuti o maturati.

Consente di diluire nel tempo la differenza tra il valore iniziale e quello finale della posta attiva o passiva, attraverso il tasso d'interesse effettivo.

La valutazione dei crediti, debiti e immobilizzazioni

OIC 15

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)

OIC 19

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

La valutazione dei crediti, debiti e immobilizzazioni

L'obiettivo del costo ammortizzato è quello di ripartire tra i periodi di competenza non l'intero valore dell'investimento, ma solamente la differenza tra l’importo dell’investimento iniziale e il valore di rimborso

Il rendiconto finanziario

NUOVO ARTICOLO 2425-ter, c.c.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario

Un'importante modifica è rappresentata dall'introduzione dell'obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario (art. 2423, co. 1, c.c.). Il contenuto del rendiconto è disciplinato dal comma 7 dell'art. 6 del decreto. Tale documento deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.
(rif. 2425-ter, c.c. – OIC 10)

OBIETTIVO:

Il rendiconto finanziario illustra le modalità di reperimento (fonti) e di utilizzo (impieghi) delle risorse monetarie spiegando in che modo le operazioni della gestione hanno contribuito ad incrementare o diminuire le disponibilità liquide.

Obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario - (principi contabili nazionali)

Nel rendiconto finanziario vengono evidenziati i movimenti di natura finanziaria che si sono verificati nel corso dell'esercizio, suddividendoli per destinazione in:

- Movimenti operativi
- Movimenti finanziari
- Movimenti di investimento

Gli importi numerari possono essere determinati con il metodo diretto, ossia mediante una contabilità numeraria che rileva direttamente le entrate e le uscite monetarie, o con il metodo indiretto, ossia rettificando gli importi iscritti in bilancio.

Obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario - (principi contabili nazionali)

Il rendiconto finanziario deve riassumere le variazioni avvenute nella liquidità, ovvero nel capitale circolante netto e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione.

Punto di partenza è il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale dell'impresa che si ottiene contrapponendo i ricavi e le spese necessarie per produrre tali ricavi, ai quali successivamente si sommano algebricamente:

- investimenti e disinvestimenti in immobilizzazioni tecniche, finanziarie o patrimoniali;
- accensioni o rimborsi di debiti a medio lungo termine;
- variazione di capitale estraneo alla gestione.

Obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario (principi contabili internazionali)

Lo IAS 7 individua le informazioni che l'entità deve fornire in merito ai flussi finanziari. Il rendiconto finanziario ha una funzione di primaria importanza in quanto le informazioni contenute devono consentire agli utilizzatori del bilancio di prendere decisioni economiche.

Considera le variazioni:

- disponibilità liquide: denaro in cassa, conti correnti bancari e postali, assegni;
- mezzi equivalenti: investimenti finanziari e breve termine ed elevata liquidità.

Lo IAS 7 richiede che i flussi finanziari in entrata e in uscita avvenuti nel corso dell'esercizio siano ricondotti alle attività che hanno generato o assorbito tali flussi:

- attività operativa
- attività d'investimento
- attività finanziaria

Obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario (principi contabili internazionali – IAS 7)

I flussi finanziari possono essere rappresentati con due modalità:

METODO DIRETTO: indicando le principali categorie di incassi e pagamenti

METODO INDIRETTO: l'utile e la perdita d'esercizio vengono rettificati dagli elementi non monetari, della variazione delle rimanenze e dei crediti/debiti dell'esercizio e di ogni altro elemento i cui flussi finanziari devono essere classificati tra le attività di investimento o di finanziamento.

Il rendiconto finanziario

Normativa nazionale	IAS/IFRS
È un allegato obbligatorio del bilancio	È un allegato obbligatorio del bilancio
OIC 10	IAS 7
Evidenzia la gestione reddituale, l'attività di investimento e l'attività di finanziamento	Evidenzia l'attività operativa, l'attività di investimento e l'attività finanziaria
I flussi finanziari dell'attività reddituale possono essere calcolati sia con il metodo diretto che con quello indiretto	I flussi finanziari dell'attività operativa possono essere calcolati sia con il metodo diretto che con quello indiretto

La rappresentazione delle azioni proprie in portafoglio

Il comma 1 dell'art. 6 del decreto modifica l'art. 2357-ter, c.c. allinea la fattispecie alla prassi internazionale, prevedendo che le **azioni proprie** siano iscritte in bilancio **in diretta riduzione del patrimonio netto**, non consentendo più l'iscrizione nell'attivo immobilizzato.
Al fine di coordinare le norme si è provveduto anche a modificare gli artt. 2424 (Contenuto dello Stato Patrimoniale) e 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale).

NORMA COORDINATA CON IAS – NUOVO OIC 28

1. Si eliminano le specifiche voci dell'attivo destinate ad accogliere le azioni proprie (B.III.4 e C.III.5);
2. Si eliminano la voce A.VI e si inserisce la voce A.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

La rappresentazione delle azioni proprie in portafoglio

OIC 28 – Punti 37 e 39

Punto 37: Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite l'iscrizione di una riserva negativa A.X *"Riserva negativa azioni proprie in portafoglio"* che ai sensi dell'art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

- *Riserva negativa azioni proprie in portafoglio a Banca*

La rappresentazione delle azioni proprie in portafoglio

OIC 28 – Punti 37 e 39

Punto 38: Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce A.X *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"* e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Capitale sociale a Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

La rappresentazione delle azioni proprie in portafoglio

OIC 28 – Punti 37 e 39

Punto 39: Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce A.X *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"* e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

- *Banca a Riserva negativa azioni proprie in portafoglio*

Oneri pluriennali

Le lett. d) ed e), comma 8 dell'art. 6 del decreto modificano la disciplina degli oneri pluriennali e dell'avviamento.

Il decreto allinea il trattamento contabile alla prassi internazionale:

- **non consente più la capitalizzazione dei costi** di ricerca e pubblicità, eliminando la possibilità di iscriverli nello stato patrimoniale ed eliminando il richiamo in nota integrativa, non più necessario;
- i costi saranno rilevati come costi di periodi e imputati a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti,
- si presume, se non ci saranno chiarimenti da parte dell'OIC, che i costi fino ad oggi capitalizzati saranno imputati nel conto economico del bilancio 2016, per la parte che residuava da ammortizzare nel bilancio 2015.

strumenti finanziari derivati

DEFINIZIONI: *(I.R.F.S.)*

Uno **strumento finanziario** è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società

Strumenti finanziari derivati

DEFINIZIONI: *(I.R.F.S.)*

Lo strumento finanziario derivato è strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.

strumenti finanziari derivati

VOCI DI BILANCIO

La classificazione prevista per l'**attivo** dello stato patrimoniale è la seguente:

− tra le "Immobilizzazioni finanziarie" nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi;

− tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi.

La classificazione prevista per il **passivo** dello stato patrimoniale è la seguente:

− nel "Patrimonio netto" nella voce A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (*accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari*);

− tra i "Fondi per rischi e oneri" nella voce B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi (*accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione*).

strumenti finanziari derivati

VOCI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO:

La variazione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” nelle voci previste dall’articolo 2425 del codice civile:

D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati;

D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati

Modifiche al conto economico

Il comma 6 dell'art. 6 modifica in più punti l'art. 2425:

1. Integrazione nell'aggregato D) "rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", per recepire gli effetti sulle voci di conto economico;
2. Abolizione dell'aggregato E) relativo alla separata indicazione dei proventi e degli oneri straordinari.

L'eliminazione delle voci aventi natura straordinaria (simile a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS) viene poi temperata dalla necessità di fornire in nota integrativa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Conti d’ordine

I conti d’ordine sono conti di memoria e sono deputati ad accogliere, nell’ambito del sistema informativo, tutte le poste che non costituiscono costi, ricavi, attività o passività.
Tali conti accolgono poste che rappresentano in genere potenziali rischi o vantaggi, ma è altrettanto vero che **fino a quando le poste sono allocate nei conti d’ordine significa che non si è verificata alcuna variazione** patrimoniale e che nessun costo o ricavo ha interessato il conto economico.

Si elimina l’utilizzo dei conti d’ordine, spostando l’informativa degli impegni e delle garanzie in nota integrativa.

Il bilancio per le imprese

MICRO

1. Totale attivo dello stato patrimoniale max euro 175.000,00
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni max euro 350.000,00
3. Dipendenti occupati in media max num. 5 unità;

ABBREVIATO

1. Totale attivo dello stato patrimoniale da euro 175.001,00 ad euro 4.400.000,00
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni da euro 350.001,00 ad euro 8.800.000,00
3. Dipendenti occupati in media da num. 6 unità a num. 50 unità;

ORDINARIO

1. Totale attivo dello stato patrimoniale maggiore di euro 4.400.000,00
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiori di euro 8.800.000,00
3. Dipendenti occupati in media maggiori di num. 50 unità;

Documenti obbligatori per il bilancio delle imprese

MICRO *

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico

***** Esentate dalla redazione della nota integrativa e del rendiconto di gestione se in calce allo SP risultino le informazione previste da

co. 1, n. 9) e 16), art. 2427

co. 1, n. 3) e 4) art. 2428

INFORMAZIONI:

- garanzie prestate a terzi
- beni di terzi presso la società
- impegni nei confronti di terzi.

ABBREVIATO

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Nota integrativa

ORDINARIO

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Nota integrativa
4. Rendiconto finanziario
5. Relazione sulla gestione

Documenti obbligatori per il bilancio delle imprese

IAS

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Prospetto delle variazione del patrimonio netto
4. Rendiconto finanziario
5. Note al bilancio

Il bilancio per le micro-imprese

Obiettivo:

il decreto aggiorna e modernizza il regime di informativa contabile, coniugando l'esigenza di trasparenza per i soggetti interessati alla situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale della società con quella di evitare eccessivi oneri amministrativi per adempiere agli obblighi di bilancio.

Il decreto pone particolare attenzione alle micro imprese, alle piccole e alle medie imprese, delineando un regime informativo adeguato alle loro esigenze, semplificato rispetto a quello vigente, che riduce i costi amministrativi salvaguardando al contempo un livello minimo di trasparenza funzionale alle loro attività.

NUOVO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e di ampliamenti;
2) Costi di sviluppo;
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) Avviamento;
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
7) Altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati;
2) Impianti e macchinari;
3) Attrezzature industriali e commerciali;
4) Altri beni;
5) Immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) Partecipazione in:
   a) Imprese controllate;
   b) Imprese collegate;
   c) Imprese controllanti;
   d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
   d-bis. Altre imprese.
2) Crediti:
   a) Verso imprese controllate;
   b) Verso imprese collegate;
   c) Verso controllanti;
   d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
   d-bis) Verso altri.
3) Altri titoli;
4) Strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale Immobilizzazioni (B);

NUOVO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) Lavori in corso su ordinazione;
4) Prodotti finiti e merci;
5) Acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) Verso clienti;
2) Verso imprese controllate;
3) Verso imprese collegate;
4) Verso imprese controllanti;
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) Crediti tributari;
5-ter) Imposte anticipate;
5-quater) Verso altri;

Totale

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) Partecipazioni in imprese controllate;
2) Partecipazioni in imprese collegate;
3) Partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) Altre partecipazioni;
5) Strumenti finanziari derivati attivi;
6) Altri titoli.

Totale

IV - Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari e postali;
2) Assegni;
3) Danaro e valori in cassa.

Totale

Totale Attivo Circolante (C).

D) Ratei e risconti

NUOVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:
- I - Capitale.
- II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
- III - Riserva di rivalutazione.
- IV - Riserva legale.
- V - Riserva statutarie.
- **VI - Altre riserve, distintamente indicate.**
- **VII - Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi.**
- VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
- **IX - Utile (perdita) dell'esercizio precedente.**
- **X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.**
- Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) Per imposte, anche differite;
3) Strumenti finanziari derivati passivi;
4) Altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) Obbligazioni;
2) Obbligazioni convertibili;
3) Debiti verso soci per finanziamenti;
4) Debiti verso banche;
5) Debiti verso altri finanziatori;
6) Acconti;
7) Debiti verso fornitori;
8) Debiti rappresentati da titoli di credito;
9) Debiti verso imprese controllate;
10) Debiti verso imprese collegate;
11) Debiti verso imprese controllanti;
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12) Debiti tributari;
13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale;
14) Altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti

NUOVO CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione;
   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
   5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

B) Costi della produzione:
   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
   7) Per servizi;
   8) Per godimento di beni di terzi;
   9) Per il personale:
      a) Salari e stipendi;
      b) Oneri sociali;
      c) Trattamento di fine rapporto;
      d) Trattamento di quiescenza e simili;
      e) Altri costi;
   10) Ammortamenti e svalutazioni:
      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
   11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
   12) Accantonamento per rischi;
   13) Altri accantonamenti;
   14) Oneri diversi di gestione.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli di controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**;

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**;

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 +- 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) Rivalutazione:

a) Di partecipazioni;

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Strumenti finanziari derivati.

19) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni;

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) Strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18 -19)

Risultato prima delle imposte (A – B +-C +- D);

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) Utile (perdite) dell'esercizio.